

una garanzia transfrontaliera sono state finora generalmente risolte in via amichevole. Grundig intende ora introdurre a livello comunitario una garanzia contrattuale totale uniforme ed ha iniziato la costituzione di un'apposita rete tecnica. Su richiesta della Commissione e fino alla completa introduzione della garanzia totale a livello europeo, Grundig si è inoltre impegnata ad assicurare ai consumatori le prestazioni di garanzia nello Stato membro del loro domicilio anche per gli apparecchi acquistati in un altro paese membro ed ha dato disposizioni in questo senso a tutte le sue consociate e a tutti i suoi concessionari esclusivi nei singoli Stati membri. L'entità della garanzia è regolata in base al diritto del paese in cui è stato effettuato l'acquisto.

La Commissione intende disporre la proroga dell'esenzione. Prima di adottare una decisione in questo senso essa invita tutti i terzi interessati a farle pervenire osservazioni scritte sul sistema di distribuzione Grundig nella Comunità entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione con il riferimento IV/29.420 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza
Direzione intese, abuso di posizioni dominanti ed altre distorsioni della concorrenza I
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

AIUTI DI STATO

C 27/90 e C 28/90 (ex NN 71/89 e NN 73/89)

Italia

(92/C 181/04)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ai contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle PMI industriali e commerciali (C 27/90) e del regime di aiuti denominato «opere ed interventi vari» (C 28/90)

Con la lettera riprodotta qui di seguito, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 25 luglio 1990 ⁽¹⁾.

«Con lettere del 27 settembre 1990, n. 27599 e n. 27595, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nei confronti di una serie di aiuti riportati nella "Relazione generale sulla situazione economica del paese (1988), volume II, La finanza pubblica".

Nella stessa occasione la Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni nonché a trasmetterle le informazioni necessarie per valutare la compatibilità di detti aiuti con il trattato.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati mediante pubblicazione di due comunicazioni distinte nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 266, del 12 ottobre 1991, riguardanti rispettivamente il caso C 27/90 e il caso C 28/90.

La Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha comunicato le osservazioni ed informazioni richieste dalla Commissione con telex del 22 ottobre 1990 e lettere del 16 settembre 1991 e 18 dicembre 1991; una documentazione supplementare è stata consegnata dalle autorità italiane in occasione di una riunione con i servizi della Commissione il 13 febbraio 1992.

L'istruttoria di queste due pratiche ha permesso di appurare che, in alcuni casi, le linee di bilancio analizzate riguardavano opere realizzate direttamente dall'amministrazione pubblica quali la costruzione di scuole, prigioni, sedi di uffici pubblici, ecc. e che, in un caso specifico, le misure in questione erano state precedentemente approvate dalla Commissione.

Quanto alle altre misure, si tratta di:

— vari regimi di aiuti alle piccole e medie imprese basati su leggi del 1959, 1975 e 1976 che non sono più in vigore;

⁽¹⁾ GU n. C 266 del 12. 10. 1991.

- vari interventi nei settori tessile e minerario nonché in materia di disoccupazione in base a disposizioni adottate negli anni '70 e '80 che non sono più applicabili;
- una disposizione della legge n. 95 del 1979, più nota come "legge Prodi", tuttora in vigore, riguardante in particolare la garanzia dello Stato per i finanziamenti contratti da società poste in amministrazione straordinaria.

A titolo di osservazione generale e preliminare, la Commissione deplora la mancata notifica da parte del governo italiano dei regimi di aiuto di cui sopra in violazione dell'obbligo che incombe agli Stati membri a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

La Commissione dopo aver esaminato le misure in questione a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, è giunta alle seguenti conclusioni:

- per quanto riguarda i regimi a favore delle PMI (caso C 27/90), considerato che l'intensità degli aiuti accordati non appare tale da compromettere l'equilibrio del mercato, che i fondi utilizzati sembrano aver consentito azioni coerenti con la politica della Comunità nel settore in questione e che la modulazione degli aiuti era volta a riequilibrare disparità regionali, la Commissione ha deciso di considerare le misure di aiuto di cui al caso C 27/90 compatibili con il mercato comune in quanto sono state destinate a facilitare lo sviluppo di talune attività o di determinate regioni economiche senza peraltro alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere, nei confronti degli aiuti di cui al caso C 27/90, la procedura dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.
- Per quanto concerne il caso C 28/90, la Commissione ha deciso di non formulare obiezioni nei confronti degli aiuti accordati in base alla legge n. 1101 del 1971, giacché miravano essenzialmente a promuovere la ristrutturazione del settore tessile in un contesto caratterizzato all'epoca da una crisi strutturale particolarmente grave, in conformità con la disciplina comunitaria adottata nel 1971 ⁽¹⁾.
- Per quanto riguarda gli interventi nel settore minerario, la Commissione ha deciso di applicare alle misure a favore della ricerca mineraria (articolo 17 della legge n. 752 del 1982) la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE in quanto, essendo la loro incidenza sull'attività produttiva indiretta ed eventuale, sono destinate a promuovere lo sviluppo di determinate attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Quanto agli articoli 14 e 15 della legge n. 752 del 1982, queste misure hanno successivamente formato oggetto di un piano globale per il settore minerario esaminato dalla Commissione nel 1989 ⁽²⁾ e da essa approvato in seguito agli impegni assunti dal governo italiano. La Commissione fa presente alle autorità italiane l'obbligo della notifica conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, dei piani di ristrutturazione delle miniere beneficiarie di misure di aiuto; tali piani dovrebbero permettere di ripristinarne la redditività economica entro il 31 dicembre 1992.
- in merito alle disposizioni della legge n. 464 del 1972, la Commissione ha avviato uno studio dei vari sistemi di sostegno in materia di disoccupazione esistenti negli Stati membri onde valutarne la compatibilità con il diritto comunitario. La Commissione ha pertanto deciso di rinviare la sua decisione su questo punto specifico in attesa della conclusione di detti lavori.
- Per quanto concerne infine l'articolo 2 *bis* della legge n. 95 del 1979 ("legge Prodi"), considerato che tale legge è tuttora in vigore nonostante le autorità italiane abbiano dichiarato di non avervi più fatto ricorso dal 1985, la Commissione invita il governo italiano a presentarle una relazione dettagliata sullo stato attuale di applicazione della legge in questione e si riserva quindi di decidere in merito non appena le perverranno le informazioni richieste.»

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri — SEC(71) 363 def.

⁽²⁾ Aiuto di Stato C 17/89.